

Codice A1820C

D.D. 29 settembre 2020, n. 2535

**Foresta Regionale "La Benedicta" - Concessione di un terreno in comune di Bosio (AL), all'E-Distribuzione S.p.A. (codice beneficiario 58889), per il mantenimento ed esercizio di una linea elettrica MT/BT 15000/400 V. e PTP denominato "Merlina n. 211533", in cavo aereo/sotterraneo. Accertamento canone Euro 171,00 - Cap. 30195/20 - Accertamento indennizzo Euro 86,00 - Cap. 30200/20.**



**ATTO DD 2535/A1820C/2020**

**DEL 29/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Foresta Regionale "La Benedicta" – Concessione di un terreno in comune di Bosio (AL), all'E-Distribuzione S.p.A. (codice beneficiario 58889), per il mantenimento ed esercizio di una linea elettrica MT/BT 15000/400 V. e PTP denominato "Merlina n. 211533", in cavo aereo/sotterraneo. Accertamento canone Euro 171,00 – Cap. 30195/20 – Accertamento indennizzo Euro 86,00 – Cap. 30200/20.

Vista:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- l'E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, codice fiscale e partita I.V.A. 05779711000, con sede legale a Roma (RM), via Ombrone n. 2, legalmente rappresentata in qualità di procuratore dal Sig. Matteo Tonso, residente ai fini del presente atto presso la sede di E-Distribuzione S.p.A., di Alessandria (AL), via Don Orione n° 9, autorizzato alla stipula contrattuale con Procura rep. n° 58242, raccolta n. 29613 del 07.01.2019, a rogito Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, registrato a Roma 5 il 09.01.2019 al n. 276 Serie 1/T, con nota pervenuta il 15.05.2020, prot. n° 24367/A1820C, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un terreno, facente parte della Foresta Regionale La Benedicta, in comune di Bosio (AL), con scadenza il 17.02.2020, distinto a catasto al foglio 41, mappale 23 (parte), limitatamente al tratto interessato dalla linea elettrica per una lunghezza di circa 170 ml, comprensivo della fascia di rispetto pari a metri 2 (due) per parte, come da cartografia in allegato, per il mantenimento ed

esercizio di una linea elettrica MT/BT a 15000/400 V e PTP denominato “MERLINA n. 211533” in cavo aereo/sotteraneo, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione.

Dato atto che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l’assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dall’art. 14 del Regolamento regionale 3/R.

Premesso che:

- in data 21.05.2020, prot. n° 25405/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);

tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava una servitù per la quale il concessionario ha dichiarato che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate ed eseguite (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 14, comma 4);

si è data notizia della presentazione dell’istanza tramite la seguente pubblicazione (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 1):

Albo pretorio del Comune di Bosio (AL) in data 21.05.2020, prot. n° 25413/A1820C.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione dell’avviso relativo alla domanda di rinnovo di concessione di cui sopra, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni per l'uso del bene oggetto di pubblicazione;
  - si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 01.07.2020, prot. n° 32799/A1820C;
  - con nota pervenuta in data 19.08.2020, prot. n° 40318/A1820C, il concessionario ha trasmesso la bozza del disciplinare firmato per accettazione;
  - la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
  - l’importo complessivo di Euro 257,00, riferito al canone riguardante la prima annualità e all’indennizzo, verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovranno essere associati i numeri degli accertamenti assunti con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
  - al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
  - vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 257,00, così suddivisa:
  - Euro 171,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a titolo di canone riferito alla prima annualità;
  - Euro 86,00 sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione;
- con il codice beneficiario n° 58889, di cui all’Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del

29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;

- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

#### **DETERMINA**

Per quanto indicato in premessa:

1)di rilasciare, all'E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Sviluppo Rete –

Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, codice fiscale e partita I.V.A. 05779711000, con sede legale a Roma (RM), via Ombrone n. 2, legalmente rappresentata in qualità di procuratore dal Sig. Matteo Tonso, residente ai fini del presente atto presso la sede di E-Distribuzione S.p.A., di Alessandria (AL), via Don Orione n° 9, la concessione di un terreno, facente parte della Foresta Regionale La Benedicta, in comune di Bosio (AL), distinto a catasto al foglio 41, mappale 23 (parte), limitatamente al tratto interessato dalla linea elettrica per una lunghezza di circa 170 ml, comprensivo della fascia di rispetto pari a metri 2 (due) per parte, come da cartografia in allegato, per il mantenimento ed esercizio di una linea elettrica MT/BT a 15000/400 V e PTP denominato "MERLINA n. 211533" in cavo aereo/sotteraneo;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto concessorio;

3) di prendere atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 86,00 è già stata versata dal concessionario, in relazione al contratto rep. n° 1117 del 18.02.2014;

4) di accertare i seguenti importi:

Euro 171,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a titolo di canone riferito alla prima annualità (unica soluzione anticipata);

Euro 86,00 sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione;

soggetto debitore: E-Distribuzione S.p.A (codice beneficiario 58889), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore  
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del  
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1  
Il Direttore  
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), ALL'E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PER IL MANTENIMENTO ED ESERCIZIO DI UNA LINEA ELETTRICA MT/BT A 15000/400 V E PTP DENOMINATO "MERLINA N. 211533" IN CAVO AEREO/SOTTERRANEO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, codice fiscale e partita I.V.A. 05779711000, con sede legale a Roma (RM), via Ombrone n. 2, legalmente rappresentata in qualità di procuratore dal Sig. Matteo Tonso, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] residente ai fini del presente atto presso la sede di E-Distribuzione S.p.A., di Alessandria (AL), via Don Orione n° 9, autorizzato alla stipula del presente atto con Procura rep. n° 58242, raccolta n. 29613 del 07.01.2019, a rogito Dott. Nicola Atlante, Notaio in Roma, registrato a Roma 5 il 09.01.2019 al n. 276 Serie 1/T, l'uso di un terreno facente parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinto a catasto al foglio 41, mappale 23 (parte), limitatamente al tratto interessato dalla linea elettrica per una lunghezza di circa 170 ml, comprensivo della fascia di rispetto pari a metri 2 (due) per parte, come da cartografia in allegato, per il mantenimento ed esercizio di una linea elettrica MT/BT a 15000/400 V e PTP denominato "MERLINA n. 211533" in cavo aereo/sotterraneo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 – Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, mentre per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, dal 18.02.2020 alla data di decorrenza di cui sopra, viene stimato un indennizzo pari a Euro 86,00, entrambi da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concedente prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 86,00, è già stata versata dal concessionario in relazione al contratto rep. n° 1117 del 18.02.2014.

Art. 3 - La concessione è subordinata all'acquisizione, a cura del concessionario, di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 4. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso. La remissione in pristino dell'area sarà a cura e spese del concessionario.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione del concessionario altro luogo adatto all'esercizio in parola.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta



alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Qualora la presente concessione non venisse rinnovata, il concessionario dovrà demolire l'impianto a sua cura e spese e ad eseguire le relative opere di ripristino.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO